



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Mauro Maria MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Modifiche al codice penale in materia di oltraggio a pubblico ufficiale

ONOREVOLI SENATORI. - Sono sempre più frequenti gli episodi di violenza, ingiuria, aggressioni anche verbali perpetrate nei confronti dei soggetti esercenti funzioni pubbliche. Nonostante l'assoluto rilievo - sociale, prima ancora che giuridico - dei compiti cui i pubblici ufficiali quotidianamente assolvono, essi sono infatti vittime, con una frequenza crescente, di atti di violenza od oltraggio, che nei confronti di una categoria specifica di pubblici funzionari - ovvero i rappresentanti delle Forze dell'ordine - assurgono addirittura ad espressione di movimenti organizzati (i cosiddetti ACAB: acronimo per «*all cops are bastards*»).

Muove dall'esigenza di tutelare in maniera specifica e differenziata i pubblici ufficiali la linea di politica criminale di recente adottata dal legislatore, volta a introdurre fattispecie delittuose aggravate dalla qualità rivestita dalla vittima e dal nesso tra il reato commesso e la funzione esercitata dalla persona offesa. In tale direzione si è mosso, ad esempio, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha introdotto nel codice penale l'articolo 583-*quater*, rubricato «Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive», che introduce una circostanza aggravante ad efficacia speciale, relativa all'ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Ad analoga *ratio*, volta ad approntare una tutela differenziata nei confronti di alcuni pubblici ufficiali, risponde la circostanza aggravante dell'omicidio, di recente introdotta all'articolo 576 del codice penale, relativamente ai casi in cui la vittima sia «un ufficiale o un agente

di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio».

Tali novelle legislative dimostrano quindi l'esigenza - fortemente avvertita anche dall'opinione pubblica - di assicurare ai pubblici ufficiali una protezione più pregnante di quella legata alla mera operatività della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 10), del codice penale, soprattutto in relazione a delitti contro la persona. In questa prospettiva, a fonte dei ripetuti episodi di aggressioni verbali ai danni di pubblici ufficiali o anche incaricati di un pubblico servizio, appare opportuno reintrodurre una fattispecie di oltraggio simile a quella di cui all'abrogato articolo 341 del codice penale, che tuttavia evidenzia - anche attraverso la collocazione sistematica - la plurioffensività del delitto. L'ingiuria commessa ai danni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio o a causa della funzione o del servizio, lede infatti non tanto e non solo un astratto bene giuridico riconducibile al prestigio della pubblica amministrazione, ma pregiudica invece la dignità e l'onore della persona, unitamente alla funzionalità e all'efficienza dell'azione amministrativa sancita dall'articolo 97 della Costituzione, che attraverso il pubblico funzionario è perseguita e rappresentata.

A tal fine si propone quindi l'introduzione, all'interno della sezione codicistica relativa ai delitti contro l'onore, di una fattispecie di oltraggio, tesa a tutelare la funzione pubblica espletata oltre che l'onore della persona, che in tale contesto non può essere considerata alla stregua di un mero privato cittadino. Tale collocazione sistematica evi-

denza quindi la plurioffensività del delitto, cui corrisponde un trattamento sanzionatorio aggravato rispetto a quello previsto dal combinato disposto degli articoli 594 e 61, numero 10), del codice penale.

All'interno della disposizione di nuovo conio sono state inoltre introdotte talune circostanze aggravanti, relative rispettivamente alle ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, sia recata in presenza di una o più persone ovvero sia commessa con violenza o minaccia. In tale ultimo caso, al fine di evitare la possibile

neutralizzazione dell'aggravante conseguente all'operatività del giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, si è previsto il divieto di bilanciamento - già utilizzato dal legislatore in altre fattispecie - e un regime speciale di calcolo delle variazioni di pena, tale da assicurare l'effettività del trattamento sanzionatorio previsto.

Inoltre, al fine di adeguare la comminatoria di pena alla reale gravità del fatto, si è prevista una circostanza attenuante per le ipotesi in cui vittima dell'oltraggio sia un incaricato di un pubblico servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 594 del codice penale è inserito il seguente:

«594-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale ovvero a un incaricato di un pubblico servizio) - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, con scritto o rappresentazione grafica, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero se è recata in presenza di una o più persone.

La pena di cui al primo comma è aumentata fino alla metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al periodo precedente, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al terzo si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte di un terzo».